



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 : SOCIALE ED INFORMATICA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 42A 3 del registro

Data 30/03/2018

Oggetto: Presa d'atto del rinnovo delle convenzioni sottoscritte con la coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero dei minori presso le comunità alloggio Il Filo di Arianna e il Girasole di Misilmeri.-

Il giorno 30/03/2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Domenico Tubiolo, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 343

Il Responsabile del Servizio 1

Premesso che:

Con determinazioni nn. 302 del 19.12.2017 e 303 del 29.12.2017 esecutive a norma di legge, sono stati assunti per la durata di mesi 3 gli impegni di spesa per il rinnovo del ricovero in comunità di n. 6 minori presso le strutture Il Girasole e Il Filo di Arianna di Misilmeri, gestite dalla coop. sociale Progetto Uomo;

- successivamente sono stati verificati, in capo ai soggetti dotati di rappresentanza, i requisiti di ordine generale e morale;

Tutto ciò premesso

Viste le Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione comunale di Misilmeri, rappresentata dal responsabile dell'Area 3- Sociale ed Informatica e il rappresentante legale della coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, sottoscritte in data 13.03.2018, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente A. O EE. LL nella Regione Siciliana;

Propone

Prendere atto delle Convenzioni sottoscritte in data 13.03.2018, in premessa richiamate, tra la soc. coop. "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri e il comune di Misilmeri, per n. 6 minori in comunità, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il cui testo si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con le quali sono state presi gli impegni di spesa per n. 3 mesi per l'anno 2018, al fine di garantire continuità al ricovero ai minori presso le comunità sopra citate.-

Il Responsabile del Servizio 1



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;


Determina

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali" per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area 3



Il Responsabile dell'Area 3

Vista la proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente proposta;


Determina

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e approvata;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali" per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area 3




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE

IN FAVORE DI MINORI

Premesso che l'Amministrazione comunale di Misilmeri su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo deve provvedere al pagamento delle rette di ricovero di minori, inseriti presso comunità alloggio per minori, in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali.

Che al fine di dare seguito ai Decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria e garantire il servizio di ricovero ai minori in essi compresi si è provveduto alla sottoscrizione di giuste convenzioni con la coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, gestrice della comunità alloggio Il Filo di Arianna, sita in Misilmeri, via Erice n. 20, come di seguito descritto:

- 13.03.2018 sottoscrizione convenzione in favore dei minori Alaimo S., decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data 18/11/2013, in atti, nel procedimento n. 811/13 VG.
D'Orsa F. e D'Orsa S., decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 05/07/2016 nel procedimento n.1208/15 VG e della minore La Mattina El., decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 13.07.2016, nel procedimento n. 559/15 VG RAN.

Che sentito il Servizio Sociale Professionale del comune di Misilmeri, stante le problematiche vissute dai minori sopra indicati, risulta necessaria la permanenza presso la comunità sopra descritta per l'anno 2018.

Che si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2018, tale da assicurare ai minori la permanenza presso una struttura che garantisca loro un contesto tutelante.

Ciò premesso

il giorno 13.03.2018 tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri rappresentata dal Dott. Domenico Tubiolo, domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri, e il Sig. Alcantara Giuseppe, nato a Misilmeri il 13.11.1959, nella qualità di legale rappresentante della coop. sociale Progetto Uomo, con sede legale in Misilmeri, c/so Vittorio Emanuele 329, iscritto all'albo regionale ex art. 26, L.R. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali, per svolgere l'attività educativo / assistenziale in favore di minori in regime di convitto presso la comunità alloggio per minori *Il Filo Di Arianna*, ubicata in Misilmeri via Erice, 20, con capacità ricettiva di n. 10 minori convittori, giusto Decreto regionale di iscrizione al n. 1843 presso l'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali(art.26 l.r.22/86).

Considerato

- che l'Amministrazione comunale di Misilmeri, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983 n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inidonee a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in comunità alloggio solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da Enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che l'accoglienza in comunità alloggio dei minori nella forma del convitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo della famiglie in difficoltà impossibilitate ad assolvere ai propri compiti, nell'intento di rimuovere nel contempo le cause che ne determinano l'allontanamento senza pregiudizio per l'esigenza dei minori;
- che il ricovero convittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi Giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause di disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di

- ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione Comunale ad affidare in assenza di proprie strutture e in alternativa alla gestione diretta la gestione dei servizi di ricovero ad Enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
 - che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
 - che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett.c), nella legge n. 142/90 capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91 art. 1, 1° comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto ed utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione di minori di ambo i sessi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, tramite il ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria.

La permanenza in comunità alloggio può essere prorogata oltre il limite di età previsto a completamento degli studi in corso, previo Decreto dell'Autorità Giudiziaria. Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato delle parti in ragione di n.10, convittori.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'Autorità locale di P.S.

Art.2- Modalità di ammissione

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, i soggetti affidati dall'A.C., ai sensi dell'art. 154 T.U.L.P.S. l'autorizzazione a ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del servizio sociale comunale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto accolto e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Art.3- Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C., per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio Comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Art. 4- Modalità d'intervento

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo a gli ospiti un clima di massima riservatezza;

- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna in difficoltà e del figlio e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente dalla donna e dal responsabile della casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nel caso di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa di accoglienza;
- segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente a gli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5- Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente;
- b) un ausiliario;
- c) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione a gli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente ai servizi tutelari, infermiere professionale, ecc..)

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale e di un psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6- Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S.

Art. 7- Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art.8- Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art.9

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art.10- Corrispettivo del servizio

L'A.C. Corrisponderà all'Ente per i 5 minori, , Alaimo Sefora , D'Orsa Simone, D'Orsa Filippo e La Mattina Eleonora, la retta giornaliera, sulla base di apposita contabilità che dovranno essere corredate da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

Le rette di cui sopra risultano essere le seguenti:

€ 2.484,50, convitto di cui € 1.631,93 per compenso fisso mensile e € 28,03 per compenso giornaliero;

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art.11

Art. 11-Rimborsi

Alla liquidazione dei compensi si provvederà mensilmente su presentazione di regolare fattura, preso atto della regolarità del D.U.R.C.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

I prospetti contabili, devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art 12- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 12 mesi periodo: 01/01/2018-31/12/2018.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può con determinazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Art 13- Recesso dalla convenzione

l'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi i 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 14- Validità della convenzione

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre l'atto di sottoscrizione:

- dichiarazioni rese ai sensi del 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine morale(art. 80 del D.Lsg. 50/16) relative al Legale rappresentante e ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione donne in difficoltà, tipologia casa di accoglienza, in applicazione all'art. 26 della L.R. 9 maggio 1986 n. 22;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L.136/10;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum.

Art.15

Legalità e prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale

- Il contraente operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo nella risoluzione espressa dalla convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c. p.;
- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- Che la sottoscrizione della convenzione effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento della convenzione qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art 16-Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.

In caso di controversie giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Fanno parte integrante della presente convenzione

- Decreto di iscrizione della comunità Il Filo di Arianna, presso l'Albo reg.le delle istituzioni socio-assistenziali(l.r.22/86);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Tubiolo, per il comune di Misilmeri-firmato digitalmente

Sig. Alcantare Giuseppe, rappresentante legale della coop. soc. Progetto Uomo, gestore della comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna- firmato digitalmente

CONVENZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI MINORI

Premesso che l'Amministrazione comunale di Misilmeri su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo deve provvedere al pagamento delle rette di ricovero di minori, inseriti presso comunità alloggio per minori, in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali.

Che al fine di dare seguito ai Decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria e garantire il servizio di ricovero ai minori in essi compresi si è provveduto alla sottoscrizione di giuste convenzioni con la coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, gestrice della comunità alloggio Il Girasole, sita in Misilmeri, via Alessandro Paternostro n. 13, come di seguito descritto:

- 13.03.2018 sottoscrizione convenzione in favore dei minori Borgese B., decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 18/04/2012 nel procedimento n.1392/11 VG/POT/PA, La Mattina Er., decreto del Tribunale per i Minorenni, in atti, emesso in data 13/07/2012 nel procedimento n.559/15 VG RAN;

Che sentito il Servizio Sociale Professionale del comune di Misilmeri, stante le problematiche vissute dai minori sopra indicati, risulta necessaria la permanenza presso la comunità sopra descritta per l'anno 2017.

Che si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2017, tale da assicurare ai minori la permanenza presso una struttura che garantisca loro un contesto tutelante.

Ciò premesso

Il giorno 13.03.2018 tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri Area 3 – Sociale ed Informatica, rappresentata dal Dott. Domenico Tubiolo, domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri, e il Sig. Alcantara Giuseppe, nato a Misilmeri il 13.11.1959, nella qualità di legale rappresentante della coop. sociale Progetto Uomo, con sede legale in Misilmeri, C/so Vittorio Emanuele 329, iscritto all'albo regionale ex art.26, L.R. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale, per svolgere l'attività educativo / assistenziale in favore di minori in regime di convitto nella comunità alloggio per minori *Il Girasole*, ubicata in Misilmeri, via Alessandro Paternostro, 13, con capacità ricettiva di n. 10 minori convittori, giusto Decreto d'iscrizione regionale l'Albo reg.le delle Istituzioni socio-assistenziali(art. 26 l.r.22/86).

Considerato

- che l'Amministrazione comunale di Misilmeri, in attuazione della L.R. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983 n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che in presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inidonee a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in comunità alloggio solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da Enti educativo-assistenziali in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi;
- che l'accoglienza in comunità alloggio dei minori nella forma del convitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo della famiglie in difficoltà impossibilitate ad assolvere ai propri compiti, nell'intento di rimuovere nel contempo le cause che ne determinano l'allontanamento senza pregiudizio per l'esigenza dei minori;
- che il ricovero convittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi Giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause di disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente socio - assistenziale predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del Comune, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-

amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione Comunale ad affidare in assenza di proprie strutture e in alternativa alla gestione diretta la gestione dei servizi di ricovero ad Enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett.c), nella legge n. 142/90 capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91 art. 1, 1° comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1-Oggetto ed utenza

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione di minori, tramite il ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria dei minori di seguito indicati:

- Decreto 18/04/2012 emesso dal tribunale per i Minorenni, in atti, per il minore Borgese Biagio;
- Decreto 13/07/2016 emesso dal tribunale per i Minorenni, in atti, per la minore La Mattina Erika;

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale. In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'Autorità locale di P.S..

Art.2- Modalità di ammissione

L'Ente socio - assistenziale si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati all'art. 1, i soggetti affidati dall'A.C., ai sensi dell'art. 154 T.U.L.P.S. l'autorizzazione a ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del servizio sociale comunale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto accolto e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Art.3- Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C., per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio Comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente Ufficio Comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento della Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Art. 4- Modalità d'intervento

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;

- dare ospitalità diurna e notturna garantendo a gli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna in difficoltà e del figlio e di realizzare gli obiettivi, nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente dalla donna e dal responsabile della casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favore o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nel caso di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa di accoglienza;
- segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente a gli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5- Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente;
- b) un ausiliario;
- c) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione a gli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente ai servizi tutelari, infermiere professionale, ecc..)

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale e di un psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6- Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.L.P.S.

Art. 7- Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art.8- Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art.9 -Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art.10- Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ogni minore a convitto € 2.484,50 oltre IVA al 5%, di cui € 1.631,93 per compenso fisso mensile e € 28,03 per compenso giornaliero, per un totale complessivo di € 2.608,73 mensile;

la retta giornaliera verrà corrisposta, sulla base di apposita contabilità che dovrà essere corredata da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 11-Rimborsi

Alla liquidazione dei compensi si provvederà mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da codici CIG, preso atto della regolarità del D.U.R.C.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

I prospetti contabili, devono essere debitamente firmati dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art 12- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di 12 mesi periodo: 01/01/2018-31/12/2018.

È escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. Può con determinazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Art 13- Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Affissa all'albo pretorio il - **5 APR. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **21 APR. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - **5 APR. 2018** , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
